



Documento firmato digitalmente

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

ambiente@cert.provincia.le.it

E, p.c.

EMES SRL

emessrl@pec.net

ASL LECCE

protocollo@pec.asl.lecce.it

COMUNE DI NARDÒ

protocollo@pecnardo.it

CONSORZIO ASI Lecce

consorzio.asilecce@legalmail.it

ARPA Puglia

U.O. TSGE e Controllo di Gestione (UCG)

OGGETTO: EMES SRL – Impianto di depurazione a servizio della Z.I. di Galatone -Nardò gestito dalla Società EMES srl - Attività di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII del D. Lgs. n. 152/2006: smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, mediante trattamento fisico chimico e trattamento biologico. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 7 del 21.07.2011 ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006. Convocazione Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990.

Rif: Nota Provincia di Lecce prot. n. 38096 del 05.10.2022 (prot. ARPA Puglia n. 67823 del 05.10.2022)

Facendo seguito alla convocazione di Conferenza dei Servizi richiamata in oggetto, avente ad oggetto la valutazione della documentazione prodotta dal gestore EMES s.r.l. con PEC del 04.10.2022 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 67383/2022, si rappresenta quanto di seguito.

PREMESSA - Proposte ad A.C. in esito a ispezione ordinaria 2020 per il procedimento di riesame AIA

Si riporta di seguito un riepilogo dei rilievi formulati dal Gruppo Ispettivo (GI) ARPA Puglia DAP Lecce, contenuti nel Rapporto Ispettivo Ambientale (RIA) prot. ARPA n. 12567 del 22.02.2021, ad esito delle attività ispettive ordinarie, inerenti aspetti per i quali il GI ha segnalato la necessità di approfondimenti e valutazioni in sede di riesame AIA (la numerazione dei rilievi è la stessa riportata nello schema del RIA).

n.	Descrizione/Rilievo GI ARPA	Proposta del GI ARPA	Riscontro da Parte del Gestore Valutazioni ARPA
----	-----------------------------	----------------------	----------------------------------------------------

2	<p>Il misuratore di portata influente è installato sulle condutture recapitanti nella vasca di accumulo, a valle della condotta di arrivo liquami e della relativa vasca. Il sistema di pompaggio installato, inoltre, trasferisce il refluo dalla vasca di arrivo a quella di accumulo solo al raggiungimento di un battente minimo e, considerati gli esigui flussi in entrata, non si attiva con frequenza oraria. Tale configurazione impiantistica non garantisce la reale misurazione della portata influente oraria e giornaliera.</p>	<p>Si ritiene necessario valutare tale aspetto sulla base di una proposta progettuale atta a garantire la misurazione oraria e giornaliera del refluo influente tramite misuratore da installare direttamente sulla condotta di arrivo. Si chiede al Gestore di produrre tale proposta entro 30 giorni dal ricevimento del presente R.C., e si segnala all'A.C. la possibilità che tale modifica costituisca modifica al layout impiantistico da approvare nel prossimo riesame.</p>	<p>Con PEC acquisita al prot. ARPA n. 19981/2021 il gestore ha riscontrato il rilievo dichiarando quanto segue: "Pur condividendo il rilievo di Arpa Puglia, alla luce dello stato dei luoghi e dei nostri fornitori, non risulta tecnicamente percorribile in quanto la portata del refluo condottato in ingresso è troppo esigua. Tuttavia, allo stato, si potrà temporizzare l'accensione di una delle due pompe con cadenza oraria, fermo restando che tale accensione è subordinata al raggiungimento del minimo livello del liquido necessario al raffreddamento della pompa stessa. La seconda pompa di trasferimento del refluo presente in tale vasca, per motivi di sicurezza, sarebbe esclusa da questa modalità di intervento".</p> <p>Si ritiene che il Gestore debba inserire un misuratore volumetrico della portata influente direttamente sulla condotta del refluo industriale in ingresso.</p>
4	<p>Presenza di tubazioni di collegamento provvisorie e amovibili tra la vasca di accumulo e la sezione di trattamento non previste nello schema di impianto autorizzato. A tal riguardo il Gestore ha trasmesso [...] una dichiarazione che motiva l'uso di tali tecniche al fine del miglioramento del ciclo di depurazione, utilizzando detta tubazione per ricircolare un'aliquota tal quale di refluo ed immetterla nella vasca di accumulo/omogeneizzazione</p>	<p>Qualora il Gestore intenda adottare tali sistemi per migliorare la conduzione ed il funzionamento dell'impianto, dovrà presentare idonea documentazione tecnica per descrivere dettagliatamente le modalità di gestione degli impianti, e richiedere un aggiornamento dell'AIA per modifica impiantistica. Si segnala all'A.C. il riscontro del Gestore quale aspetto da trattare - comunque - in sede di riesame del provvedimento autorizzativo.</p>	<p>Con la stessa PEC citata per il rilievo precedente il gestore ha riscontrato come segue: "In allegato al N.4 le foto che evidenziano l'eliminazione delle tubazioni mobili provvisorie. Si ribadisce che tale necessità scaturisce da anomalie non imputabili al gestore ma dall'esiguo arrivo di refluo condottato: valore che oscilla tra zero e 18 mc/giorno, nonostante siano insediate nell'agglomerato industriale N. 66 aziende di cui N. 7 allacciate e N.7 regolarmente autorizzate dal Consorzio ASI"</p> <p>Si chiede al Gestore di definire in relazione tecnica le anomalie a cui fa riferimento nel riscontro, generate nel processo depurativo dall'esiguo arrivo di refluo condottato e le modalità gestionali per cui si ricorre all'utilizzo di tali tubazioni provvisorie, <u>indicando le modifiche al ciclo ordinario, con apposito diagramma di flusso.</u></p>
6	<p>"Il set di parametri monitorati nel Canale Asso (corpo idrico superficiale recettore) dalla centralina di rilevazione dati in continuo a monte e a valle dello scarico S1 è difforme da quello autorizzato; sono registrati solo il pH e la Temperatura diversamente da quanto prescritto al punto 2 del cap. 17 dell'Allegato</p>	<p>È stata segnalata all'A.C. la necessità di aggiornamento delle modalità di monitoraggio del corpo idrico recettore conformemente alla BAT "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce</p>	<p>Per il monitoraggio del Corpo Idrico Recettore, Canale Asso si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione sul PMC del presente parere.</p>

	<i>Tecnico A "Stato di attuazione delle BAT di settore" (p. 23704 del BURP 126/2011) che prevede il set analitico completo indicato nelle BAT di cui al D.M. 29.01.2029/01/2007"</i>	<i>le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio".</i>	
14-16	Il Centro Regionale Aria rilevava delle non conformità relative al monitoraggio delle emissioni odorigene e delle diffuse.	È stata segnalata all'A.C. la necessità di aggiornamento delle modalità di monitoraggio conformemente alle BAT "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018".	Si rimanda alle valutazioni del CRA sulle proposte di adeguamento alle BAT e sul PMC, nel parere allegato prot. ARPA n. 76578/2022.
17	<i>In merito al monitoraggio in continuo degli effluenti, richiesto alla data di emissione del presente Rapporto, il Gestore non ha trasmesso la comunicazione prot. n. 4497 del 22/04/2011 del Comune di Nardò, richiesta in sede d'ispezione. Il Gestore, che si era impegnato a trasmetterla entro il 26.10.2020, al momento ha prodotto la richiesta di acquisizione avanzata al Comune di Nardò in data 23.10.2020 e trasmessa alla scrivente Agenzia in data 27.10.2020 (prot. ARPA n. 73914 del 27/102020).</i>	<i>Si segnala, inoltre, all'A.C. tale aspetto rilevante sulla corretta esecuzione del monitoraggio in continuo dell'effluente e ai fini del riesame AIA da attivare.</i>	Il Gestore ha trasmesso la nota prot. n. 4497/2011 del Comune di Nardò (all. 17 alla PEC prot. ARPA n. 19981/2021), da cui si evince la richiesta dell'amministrazione della prescrizione del monitoraggio in continuo degli effluenti sversati nel Canale Asso, senza ulteriori specifiche. Per il monitoraggio degli effluenti si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione sul PMC del presente parere.
18	<i>I RdP relativi alle analisi sul condottato in ingresso nn. 4373/0620 del 04.08.2020 e 4480/0720 del 30.07.2020 (All. 14 al Verbale di ispezione prot. n. 73350 del 23.10.2020) non riportano i valori limite tabellari di riferimento in quanto nel PMeC non è presente una prescrizione in tal senso.</i>	<i>Si ritiene opportuno inserire nel PMeC alla sezione specifica il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella III (scarico in fognatura) di cui all'All. 5 alla Parte III del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Si segnala tale aspetto all'A.C. da considerare in sede di riesame del provvedimento autorizzativo.</i>	Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione sul PMC del presente parere.

19	<i>Rispetto alla prescrizione "il Gestore accetterà nell'impianto esclusivamente i rifiuti per i quali è autorizzato l'impianto, quando sono accompagnati da certificato di analisi chimica"; il Gestore ha dichiarato che essendo il rifiuto in ingresso esclusivamente riconducibile a refluo civile da abitazioni private, conferito tramite trasportatori adibiti alla microraccolta, giunge all'impianto con FIR multipli privi di certificazioni analitiche.</i>	<i>Si segnala tale aspetto all'A.C. da considerare in sede di riesame del provvedimento autorizzativo.</i>	Si ritiene necessario rettificare la prescrizione e approvare nel presente riesame un protocollo di accettazione che garantisca le opportune verifiche sul rifiuto in ingresso, in assenza della certificazione analitica.
22	<i>In merito al monitoraggio trimestrale dei fanghi, derivanti dal trattamento, si rileva un set analitico in difetto rispetto a quello prescritto dal provvedimento autorizzativo.</i>	È necessario riesaminare il set analitico per il monitoraggio sui fanghi.	In merito al monitoraggio dei fanghi si rimanda alle indicazioni per il PMC del presente parere.
23	<i>Nei RdP delle analisi delle acque sotterranee trasmessi dal Gestore i valori analitici rilevati sono confrontati ai VL della Tab. 2 All.5 Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e le certificazioni sono complete di giudizio di conformità, pur non essendo prescritto il rispetto di tali VL in autorizzazione.</i>	<i>Il G.I. ritenendo corretto quanto effettuato dal Gestore, ovvero il confronto dei valori rilevati con i limiti di legge considerati, ritiene di sottoporre tale aspetto all'attenzione dell'A.C., quale aspetto da definire nel corso del riesame.</i>	Si approva il set di parametri e i valori limite di cui alla Tab. 2, All. V alla parte IV del D. lgs 152/2006 e si rimanda alla sezione del PMC sul monitoraggio delle acque sotterranee.
24	<i>Si rileva inoltre che, considerata la direzione del flusso di falda, l'attuale pozzo P1 potrebbe non essere significativo come pozzo di valle ai fini del monitoraggio.</i>	<i>Si segnala ad A.C. che tale aspetto sarà da valutare in sede del prossimo riesame, con l'individuazione di un pozzo di valle in posizione significativa per il monitoraggio.</i>	Si chiede al Gestore di individuare un pozzo di valle maggiormente significativo rispetto al pozzo P1.
25	<i>Rispetto alla prescrizione riportata al punto 10 dell'Allegato A riguardante la valutazione dei consumi idrici e la possibilità di recuperare una parte delle acque trattate, il Gestore ha dichiarato di non aver prodotto la Relazione richiesta e non ha trasmesso documentazione in merito.</i>	Si ritiene di segnalare all'A.C. l'opportunità di un approfondimento sul recupero delle acque reflue trattate.	Il gestore ha prodotto una nota informativa in riscontro al rilievo, con PEC datata 20/04/2021 acquisita al prot. ARPA n. 27614/21. Si chiede al Gestore di dettagliare nella Relazione tecnica, oggetto di approvazione nel presente riesame, le attività di recupero delle acque reflue trattate e la loro contabilizzazione tramite apposito misuratore volumetrico.

RELAZIONE TECNICA R01 e Planimetria Generale

1. Si chiede di integrare la Relazione Tecnica al cap. 2 con un diagramma di flusso a blocchi nel quale siano rappresentate le fasi del processo di trattamento e siano associati ad ogni sezione gli input (tipologia di reflu ed eventuali chemicals) e gli output di rifiuti prodotti (codici EER) destinati allo smaltimento. Dovranno essere altresì definite le operazioni di gestione da autorizzare (D8, R1) e le relative potenzialità con la stessa unità di misura usata per le annotazioni su registro di c/s (kg o t).
2. È necessario integrare la documentazione con una planimetria dei “*depositi temporanei*”, con l’indicazione delle aree e dei contenitori di rifiuti prodotti (vasche, big bags, serbatoi, etc), con indicazione dei relativi codici EER posizionati in corrispondenza della specifica sezione di produzione; nella stessa planimetria dovrà essere indicato anche il posizionamento degli scarrabili in cui i rifiuti saranno posti in deposito temporaneo.

RELAZIONE SULLE BAT - Elaborato R02 rev. luglio 2022

BAT 1 - Il Gestore dichiara di aver implementato un SGA secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed allega il frontespizio della relativa certificazione ottenuta, dalla quale si evince la durata della stessa fino al 18.10.2024.

In merito ai contenuti minimi del SGA definiti dalla BAT ed in particolare ai documenti/piani che la BAT richiede quali parte integrante dello stesso sistema (inventario dei flussi delle acque reflue e scarichi gassosi, piano di gestione dei residui, piano di gestione in caso di incidente, piano di gestione degli odori, piano di gestione del rumore e delle vibrazioni), il Gestore afferma che le indicazioni/previsioni della BAT sono contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo, codificato nel SGA come REG1_MOD1_PRO_9.1.1 - “*Piano mensile controlli conduzione impianto*”.

Si specifica che il generico rimando alla documentazione tecnica non può costituire, di per sé, evidenza di avvenuta applicazione della BAT. Pertanto, si chiede che nel presente elaborato sia data evidenza di come l'impianto rispetti le disposizioni della BAT con espliciti e specifici rimandi ai documenti appositamente predisposti in riscontro alle richieste della BAT (denominazione elaborato specifico e/o paragrafo/capitolo del documento in cui sono contenute le informazioni richieste dalla BAT) e che gli stessi documenti siano allegati ai fini di una verifica puntuale della loro esaustività. (cfr anche quanto di seguito riportato per BAT 3 e par. 6.5). **Parzialmente conforme.**

BAT 3 - Il Gestore dichiara di aver previsto, nel SGA implementato, una procedura che prevede la compilazione dei registri “*Inventario dei flussi di acque reflue*” - REG6_MOD1_PRO9.1.1 e “*Inventario degli scarichi gassosi*” - REG7_MOD1_PRO9.1.1, che lo stesso Gestore allega all’elaborato R02. Si ritiene che i suddetti documenti non rispondono a quanto richiesto dalla BAT 3 in quanto non forniscono le informazioni richieste al punto i) ovvero flussogrammi semplificati e descrizione delle tecniche di trattamento, nè ai punti ii) e iii) sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi in termini di valori medi e variabilità della portata, pH, temperatura e conducibilità, valori medi di concentrazione delle sostanze pertinenti e loro variabilità, dati sulla bio-eliminabilità, etc.

Si chiede di integrare la documentazione dando evidenza di quanto evidenziato.

Parziale non conformità alla BAT 3.



BAT 4 - a) il gestore dichiara che l'ubicazione del deposito risulta lontano da recettori sensibili e corsi d'acqua, senza produrre un inquadramento cartografico/ortofotografico in merito; in merito all'ubicazione dei depositi temporanei si richiama anche la richiesta sopra riportata relativa ad una apposita planimetria con l'ubicazione dei diversi rifiuti prodotti all'interno dell'impianto, da utilizzare anche a riferimento dei registri previsti nel SGA.

b) Il Gestore ha elencato in una sezione del registro SGA (REG2_MOD8_ la cui intestazione è però riferita ad altro impianto) i vari depositi, indicando la capacità dei contenitori con il relativo criterio gestionale prescelto ("**quantitativo**") per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e specificando che la compilazione del registro avrà frequenza trimestrale.

In merito inoltre alle modalità di gestione e controllo dei depositi, si chiede di integrare il modello SGA REG2 MOD8 PRO 9.1.1 predisposto per la verifica delle giacenze con le verifiche che si intendono effettuare trimestralmente sulle stesse aree di deposito finalizzate alla verifica della presenza della cartellonistica, dell'etichettatura riportante codice EER ed eventuali caratteristiche di pericolosità, presidi di sicurezza e antincendio, nonché della idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a deposito. Il riferimento al suddetto registro dovrà essere il medesimo (REG2_MOD8) già riportato per i controlli trimestrali delle giacenze.

Per ulteriori informazioni si rimanda al PMC, rilevando però la **diversa previsione di gestione** (criterio temporale) riportata nel par. 2.2.3 del PMC (Modalità di Gestione e Controllo dei Depositi Temporanei). Si chiede al Gestore di riscontrare, specificando che nei rimandi ad altri elaborati differenti dal presente (R02) è necessario indicare la denominazione elaborato specifico e paragrafo/capitolo in cui sono contenute le informazioni richieste dalla BAT.

6

BAT 6 - Il Gestore al fine di monitorare le fasi interne al processo di depurazione intende monitorare con una frequenza *trimestrale* una serie di parametri, in corrispondenza delle seguenti sezioni impiantistiche:

- acque in ingresso da autobotti - sezione [38] - Accumulo bottini;
- acque in ingresso da fognatura - sezioni [1] e [2] "pozzetto intercettazione e sollevamento";
- fanghi disidratati in uscita dalla sezione [24] (Disidratazione meccanica fanghi).

È previsto inoltre il monitoraggio in continuo del parametro COD nello "*sfioratore in uscita dalla clorazione*". Si ritiene che i suddetti monitoraggi di processo, non siano sufficienti a individuare prontamente eventuali anomalie nel processo di depurazione; si chiede pertanto al Gestore di individuare:

- a) ulteriori parametri da monitorare sia sul condottato che sul rifiuto in ingresso, che siano significativi per valutarne la compatibilità con il trattamento biologico e l'assenza di sostanze che possano inficiarne l'efficacia;
- b) una serie di parametri chiave di processo (ad es. flusso, pH, T, conduttività, BOD5, etc.) da monitorare in continuo in almeno n. 2 punti strategici/critici del processo di depurazione, come richiesto dalla stessa BAT (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).

Si evidenzia che la frequenza di monitoraggio *mensile* proposta per il refluo depurato al punto di scarico nel recapito finale, non appare idonea al controllo dell'efficacia del trattamento in presenza di uno scarico in continuo.

Parziale non conformità alla BAT 6.



BAT 7 - Il Gestore a pag. 28/66, nel dichiarare che l'installazione attua un *trattamento biologico dei rifiuti*, riporta un estratto della tabella della BAT 7 con i relativi parametri interessati dal monitoraggio, ovverosia Azoto totale, TOC (Carbonio Organico Totale), P totale, TSS (Solidi Sospesi Totali), proponendo una frequenza di monitoraggio *mensile*.

Non si condivide tale proposta di monitoraggio per le ragioni di seguito rappresentate. L'impianto è altresì autorizzato al trattamento del refluo industriale condottato generato dagli impianti della Z.I. Nardò-Galatone; a parere della Scrivente ciò implica che l'impianto espleti, oltreché il trattamento dei rifiuti biodegradabili, anche il *"trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa"*, definiti dalle stesse BAT Conclusions come *"Rifiuti che consistono di liquidi acquosi, acidi/alcali o fanghi pompabili [...] che non sono rifiuti biodegradabili liquidi"*.

Si chiede pertanto al Gestore di prendere in considerazione la tabella della BAT 7, individuando tutte le sostanze/parametri pertinenti al processo attuato presso l'impianto con le relative frequenze di monitoraggio. Si rappresenta inoltre che a parere della scrivente Agenzia, trattandosi di un impianto che scarica in un corpo idrico non significativo quale il *Canale Asso*, in via cautelativa, la BAT 7 dovrà essere osservata rispettando i valori limite più restrittivi tra quelli individuati dalla Tabella 6.1 della BAT 20 (Livelli di emissione associati alle BAT per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente) e dalla Tabella 4, All. 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 (ad. es. per i parametri TOC, Cromo).

Non conformità alla BAT 7.

BAT 11 - Il Gestore ha prodotto, a corredo della rispondenza alla BAT, il registro REG5_MOD1_PRO_9.1.1 - *"Registro consumi"* implementato nel SGA per la contabilizzazione di *chemicals* e materie prime; ha dichiarato inoltre di poter contabilizzare le acque reflue depurate e scaricate e le acque emunte dal pozzo interno tramite installazione di misuratori di portata. Si chiede pertanto di inserire all'interno del suddetto Registro delle schede di contabilizzazione relative anche alle acque emunte ed alle acque scaricate prevedendo una frequenza di misurazione almeno mensile. Si chiede altresì di aggiornare il PMC (par. 4.1) allineandolo alle suddette previsioni (citando anche il riferimento al documento implementato nell'SGA per la registrazione dei rispettivi consumi).

Parziale non conformità alla BAT 11.

BAT 19 - si chiede di specificare per ciascuna delle lettere, da a) a i), quali siano le tecniche applicate nell'impianto, inserendo quando richiesto e/o pertinente appositi flussogrammi.

BAT 20 - Il Gestore riporta l'elenco delle sezioni del processo di depurazione/smaltimento, senza tuttavia dare evidenza di come tali sezioni di trattamento ottemperino alle disposizioni della BAT per l'impianto di quo e per il tipo di rifiuto trattato. Si chiede, pertanto, di contestualizzare il processo depurativo già ben definito, laddove pertinente, con le tecniche di trattamento previste dalla BAT.

Per quanto riguarda i livelli di emissione di cui alla tab. 6.1, si richiama quanto già sopra riportato per la BAT 7, chiedendo al gestore di formulare una proposta di applicazione dei valori limite da applicare allo scarico finale in corpo idrico, in conformità alla BAT. **Parziale non conformità alla BAT 20.**

BAT 21 - Il Gestore ha elencato sinteticamente alcune misure di prevenzione degli incidenti e riportato dei modelli di registro per la gestione delle emergenze (REG2_MOD1_8.2 *"Registro gestione emergenze"* interno all'SGA) su cui annotare e valutare gli inconvenienti/incidenti occorsi. Si evidenzia che nel cap. 3 *"Emissioni"*



da inconvenienti e incidenti” del PMC sono riportate ulteriori specifiche sulle modalità di gestione e comunicazione degli incidenti, che sono **conformi** a quanto richiesto dalla BAT, pertanto si chiede di aggiungere nella trattazione della BAT 21 opportuno rimando al suddetto capitolo del PMC.

BAT 23 - Il gestore rimanda a delle informazioni presenti nel PMC senza indicare il riferimento (capitolo/paragrafo); le informazioni contenute nel cap. 4.2 non rispondono esaustivamente a quanto richiesto dalla BAT. Si chiede pertanto di dare evidenza nel presente documento (e di conseguenza nel PMC) del “Piano di Efficienza energetica” secondo quanto indicato nella BAT e del modello di “Registro del bilancio energetico” con le informazioni richieste sui consumi energetici, sull’eventuale energia esportata e sui flussi energetici interni e relativo utilizzo nel processo de quo.

Si evidenzia che nel documento la BAT 23 viene definita erroneamente *NON APPLICABILE*.

BAT CONCLUSIONS TRATTAMENTO BIOLOGICO

CAP. 6 DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

par. 6.3 - Il Gestore, rispetto alle tecniche elencate al par. 6.3 delle BAT *Conclusions*, ha selezionato quelle attuate nel proprio impianto ed ha riportato, in corrispondenza di ognuna, il riferimento alla fase di processo in cui la specifica tecnica è attuata.

par. 6.5 - Rispetto ai documenti “*Piano di gestione in caso di incidente*” e “*Piano di gestione dei residui*” annoverati al par. 6.5 delle BAT *Conclusions*, il Gestore riporta rispettivamente quanto di seguito:

- Il piano di gestione in caso di incidente nell’SGA è rubricato come MOD2.1_PRO_8.2 – “*Piano di emergenza ambientale*”; si chiede di allegare il documento citato e di inserire il riferimento a tale elaborato nella rispondenza alla **BAT 1**. Inoltre, nelle more della valutazione del suddetto documento, si fa presente che lo stesso deve essere coerente con quanto dichiarato per la **BAT 21** ed al par. 3 del PMC in relazione alla gestione/comunicazione degli incidenti/imprevisti che incidono in modo significativo sull’ambiente.
- Rispetto alla gestione dei residui, si riportano sinteticamente le modalità di avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto (EER 190801 vaglio, 190802 sabbie, 190805/190812 fanghi disidratati e biogas); si chiede di predisporre, come richiede la BAT, un apposito documento denominato “*Piano di gestione dei residui*” in cui siano dettagliatamente descritte le tipologie di residui prodotte e le relative modalità di gestione (eventuali determinazioni analitiche eseguite con relative frequenze, parametri e valori limite di riferimento applicati, destinazione dei residui, etc.). Evidenza della predisposizione di tale elaborato dovrà essere fornita anche nella rispondenza alla **BAT 1**.

Per quanto concerne la conformità alle **BAT concernenti le Emissioni in Atmosfera** si rimanda la parere specialistico del Centro Regionale Aria (CRA) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 76578 del 09.11.2022.

PMC - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - Elaborato R04 rev. settembre 2022

Di seguito si espongono le osservazioni preliminari sul PMC proposto, facendo salve eventuali successive osservazioni e prescrizioni che la scrivente Agenzia si riserva di esprimere, a seguito dei riscontri da parte del Gestore su quanto richiesto nelle precedenti sezioni del parere:

1. **Par. 1 Premessa** - il PMC riporta che: “[...] *Il Piano di Monitoraggio e Controllo proposto costituisce parte integrante del più ampio sistema di gestione ambientale di cui l'impianto è dotato e che avrà le seguenti caratteristiche*”. Si chiedono chiarimenti e dettagli in merito al **Sistema di Gestione Ambientale** (SGA) di cui l'impianto sarebbe dotato. Si rappresenta sin da subito che tale sistema, adeguato alla natura, dimensioni e complessità dell'installazione, dovrà comprendere un **Piano della formazione** del personale che comprenda sia gli aspetti ambientali collegati alle mansioni specifiche, sia la gestione degli impianti che possono generare impatti sull'ambiente. Il Piano dovrà essere documentato e prevedere le registrazioni delle attività formative svolte. L'SGA inoltre dovrà prevedere degli audit interni/esterni i cui esiti ed eventuali azioni derivanti dovranno essere riportate nella Relazione annuale.
2. **Materie prime e prodotti in ingresso**: si chiede di inserire un paragrafo in cui vengano elencate tutti i chemicals utilizzati durante il processo, indicandone le fasi di utilizzo, descrizione e ubicazione delle aree di stoccaggio (da individuare nella planimetria “stoccaggi e depositi temporanei” che verrà richiamata esplicitamente nel PMC).
3. **Par. 1.5 Monitoraggio fasi interne al processo (autocontrolli)**:
 - a) Rispetto ai punti 1) Acque in ingresso da autobotti e 1bis) Acque in ingresso da fognatura, considerate le particolari tipologie dei due “rifiuti liquidi” trattati nell'impianto, che vengono conferiti privi di certificazioni analitiche (salvo il rifiuto EER 200304 proveniente da utenze commerciali/industriali), si ritiene necessario che il set di parametri da monitorare in ingresso sia più ampio di quello indicato, rifacendosi ai parametri di cui alla Tab. 3 all. 5 Parte III (scarico in rete fognaria) per la verifica della composizione dei reflui in arrivo sia con le autobotti che dalla condotta. Approvando la frequenza di controllo *trimestrale*, si chiede di specificare il punto in cui avverrà il prelievo dei campioni da analizzare e le modalità di campionamento per garantire la significatività delle analisi in rapporto ai volumi di rifiuto liquido interessato.
 - b) con riferimento alle indagini qualitative che si intendono eseguire sui fanghi disidratati in uscita dal trattamento 24 (disidratazione meccanica fanghi), specificate alla Tab. 1.3, punto 2) si rappresenta quanto segue:
 - Il primo gruppo di parametri riportato in tabella, da Arsenico a TDS (*solidi disciolti totali*) ed i relativi valori limite di riferimento indicati (Tab. 5 del D. Lgs. n. 121 del 03/09/2020), corrispondono di fatto ai criteri di accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi definiti dall'art. 7-*quinquies* c. 4 del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. che prevedono, a seguito dell'esecuzione di un test di cessione, la conformità dell'**eluato** alle concentrazioni fissate nella Tabella 5 dell'Allegato 4 allo stesso decreto. Concentrazioni che, come anche riportate nella Tab. 1.3 del PMC, sono espresse in L/S=10 l/kg (mg/l).
 - Il secondo gruppo di composti riportato in tabella 1.3, da AOX (*composti organici alogenati*) a LAS (*linear alchil benzen solforato*), sono invece espressi in mg/kg SS e pertanto riferiti ad analisi eseguibili sulla **sostanza secca** (fango disidratato) e per i quali non sono indicati valori limite di riferimento ma vi è un richiamo al precedente provvedimento autorizzativo di AIA (D.D. 9/2011). Tra i suddetti composti elencati vi sono anche PCB, PCDD e PCDF per i quali, il citato art. 7-*quinquies* c. 4 del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., stabilisce specifici valori limite (PCB 10 mg/Kg - PCDD/PCDF 0,002

mg/kg) ai fini dell'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi (tabella 5-bis Allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003).

Tanto detto, al fine di definire con esattezza le attività analitiche che si intendono eseguire sui fanghi disidratati in relazione alle finalità delle stesse, si chiede al Gestore di chiarire all'interno del par. 1.5 nonché nel successivo par. 2.2.2.1 Monitoraggio fanghi quali analisi saranno eseguite sui fanghi disidratati e con quale **frequenza**, nell'ambito dei controlli di processo di cui al par. 1.5 (verifica efficienza processo depurativo) ovvero con la finalità dell'avvio a smaltimento degli stessi fanghi di cui al par. 2.2.2.1 nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 36/2003 e smi o delle ulteriori normative di settore applicabili.

4. **Par. 1.5.1 - monitoraggi in continuo:** si chiede di modificare la tabella sostituendo la voce "*manufatto corrispondente*" con "*fase di processo monitorata*" ed inserendo nella relativa colonna la fase, non solo il numero di legenda relativo al manufatto. È necessario specificare, inoltre, a quale elaborato planimetrico e/o figura si riferiscano i numeri indicati.
5. **Cap. 2.2 Gestione dei flussi di rifiuti:** come sopra richiesto in più punti, si ritiene necessario che venga prodotto un diagramma di flusso che individui le varie fasi del processo di trattamento con l'indicazione di tutti gli input (rifiuti e chemicals) e gli output (codici EER rifiuti); il capitolo invece tratta solo i rifiuti "prodotti", indicando le fasi con la numerazione riferita alla Tavola EG01b Planimetria generale, senza farne l'esplicito e necessario riferimento. Si chiede di integrare.
6. **parr. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 - Rifiuti prodotti dalla linea acque/fanghi e modalità di gestione dei depositi temporanei** - il Gestore ha indicato che la gestione dei rifiuti prodotti dalla linea acque e della linea fanghi avverrà secondo le disposizioni di cui all'art. 183 co. 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e smi (*deposito temporaneo*) e nel rispetto del **criterio temporale** (ex art. 185-bis comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). Ha indicato inoltre i controlli periodici da effettuare sulle aree di deposito e sulle giacenze di rifiuti in tali aree.

Si chiede al Gestore di specificare le caratteristiche di tutte le aree di deposito temporaneo e/o di stoccaggio (D13, D15, R13), coma da schema esemplificativo di seguito riportato, indicando l'elaborato planimetrico di riferimento.

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Codici EER presenti	Stato fisico	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione

In merito ai rifiuti prodotti dalla linea fanghi (par. 2.2.2) si chiede di indicare da quali fasi vengono prodotte le due tipologie di codici EER indicate (190805 e 190812) e di specificarne le esatte modalità di gestione (per ciascuna fase: fase di produzione, frequenza e modalità di asportazione, modalità di caricamento degli scarrabili etc).

Sono state inoltre indicate le informazioni da inserire nella rendicontazione annuale riguardo tipologie e quantitativi dei rifiuti prodotti.

par. 2.3.1 Acque reflue prodotte - il punto di prelievo delle acque reflue depurate (denominato “p.to S1”) è posto a valle della sezione di clorazione. Da quanto rilevato dalla planimetria Elaborato EG.02 “PMC Planimetria” da detta sezione parte una condotta sotterranea che scarica nel corpo idrico recettore, il *Canale Asso*. A parere della Scrivente, **il punto di prelievo dello scarico S1 andrebbe ubicato su tale condotta, in una posizione quanto più prossima possibile al corpo recettore**, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 101 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Si chiede inoltre di indicare nel PMC le informazioni sull’accesso al punto di prelievo nonché le ulteriori informazioni riportate nello schema seguente:

Sigla punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate	Misure da effettuare	Frequenza	Presenza di autocampionatore	Modalità di registrazione e trasmissione
	in corpo idrico/ in fognatura/ su suolo					(SI/NO)	

11

Rispetto ai parametri ed ai relativi valori limite (VL) definiti per il monitoraggio dell’effluente depurato, si rileva che:

- il Gestore riporta (pagg. 17-18 del PMC) un estratto con parametri e valori limite della tabella 4 alla Parte III del D. Lgs 152/2006 per lo scarico al suolo proponendo una frequenza di monitoraggio mensile. **Non si condivide tale proposta di monitoraggio**; nel rimandare a quanto riferito in precedenza per la BAT 7 **si ritiene che debbano essere rispettati i valori più restrittivi** tra quelli di cui alla Tabella 6.1 delle BAT Conclusions - *Livelli di emissione associati alle BAT per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente* - e quelli della Tabella 4, All. 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 (ad. es. per i parametri TOC, Cromo). Si chiede pertanto al Gestore di prendere in considerazione la tabella della BAT 7, individuando tutte le sostanze/parametri pertinenti al processo attuato presso l'impianto con le relative frequenze di monitoraggio.
- nel set parametrico di monitoraggio dello scarico sono stati inseriti i parametri della tabella 2.1 con le sostanze per cui sussiste il divieto di scarico al suolo di cui al par. 2 dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 è stata ad eccezione di *sostanze con potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico e materiali persistenti*; **si chiede di integrare inserendo anche nelle colonne relative a “Valore limite” e “Limite imposto” la dicitura “assente”.**
- In merito alla **frequenza di monitoraggio**, si ritiene **inadeguata la frequenza mensile** proposta. A parere della Scrivente, trattandosi di scarico in corpo idrico non significativo altamente sensibile e assimilabile al suolo, ed alla luce delle frequenze previste dalla BAT 7 che possono essere ridotte in presenza di livelli di



emissione sufficientemente stabili, si ritiene adeguata una **frequenza minima di monitoraggio bimensile (ogni 15 gg).**

- Si ritiene opportuno infine **mantenere il monitoraggio in continuo del parametro COD** che dovrà essere inserito nel par. 2.3.1 invece che nel par. 2.3.2 riferito al monitoraggio del Corpo Idrico Recettore.

par. 2.3.2 Monitoraggio Corpo Idrico Recettore

Il Gestore effettua il monitoraggio del corpo idrico recettore *Canale Asso* in n. 2 punti di cui uno a monte e uno a idraulica del punto di scarico attraverso n. 2 sonde che misurano i parametri pH e Temperatura. Si chiede al Gestore di integrare quanto già effettuato con un set parametrico più ampio che comprende alcuni parametri significativi chimico-fisici e microbiologici al fine di monitorare lo stato del corpo idrico recettore in corrispondenza dello scarico.

par. 2.4 (pag. 20/43) Monitoraggio qualità Acque Sotterranee - Sottosuolo

Il gestore intende effettuare un monitoraggio con frequenza trimestrale dei n. 3 pozzi in conformità al precedente atto autorizzativo. Si rileva allo scopo che è stata inserita la tabella (Tab. 2.3), con l'indicazione di n. 2 pozzi di valle (P1 e P2) e n. 1 pozzo di monte (P3) con relative coordinate geografiche, le quote s.l.m. del boccapozzo, le profondità di scavo e i livelli statici per i pozzi P1 e P3. Ciò tuttavia nella tabella risultano **assenti alcune informazioni** (ad es. la profondità dei tratti fenestrati, la soggiacenza statica, ecc.) **per cui si chiede di integrare.**

Si richiama quanto già esposto in premessa al presente parere in merito al rilievo n. 24 dell'ispezione AIA, ovvero la necessità di individuare un pozzo di valle, in sostituzione del P1, in posizione idonea rispetto alla direzione del flusso di falda.

In merito ai parametri proposti per il monitoraggio, si rileva che la Tab. 2.4 - *Monitoraggio acque sotterranee* riporta tutti i parametri previsti dalla Tab. 2 All. 5, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e smi; si rileva tuttavia l'assenza dell'indicazione dei VL di riferimento per i parametri di cui ai punti nn. 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 66 nonché la ripetizione dei parametri di cui ai punti nn. 73 e 74; si chiede di rettificare.

par. 2.6 - Emissioni in atmosfera

Si rimanda alla valutazione specialistica del Centro Regionale Aria (CRA) della Direzione Scientifica di Arpa Puglia prot. n. 76578 del 09.11.2022 allegato alla presente.

par. 2.7 - Rumore e Vibrazioni

Si rimanda alla valutazione tecnica svolta dall'U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento Arpa di Lecce, prot. n. 70503 del 14.10.2022.

SUOLO

Rispetto ai controlli della matrice suolo di cui all'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006 ("*Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli [...] almeno una volta ogni dieci anni per il suolo*"), **si rileva che il Gestore non ha previsto tali controlli.** Si chiede quindi di inserire nel PMC una proposta di monitoraggio, individuando almeno n. 5 aree significative dell'impianto ed indicando modalità di campionamento, punti oggetto di indagine, parametri di controllo e relativi valori limite (Tab. 2 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 col A o B, rispetto alla destinazione d'uso dell'area). A tal riguardo si specifica sin da subito che la frequenza di monitoraggio dovrà essere almeno *quinquennale*.

par. 4 - CONSUMI DI RISORSE

il Gestore prevede il monitoraggio dei chemicals e ogni altra materia prima secondo lo schema riportato nella tab. 4.1 a pag. 36/43 del PMC.

par. 4.1 - Risorse idriche

Per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica, il Gestore dichiara di detenere una concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee relativa ad un pozzo autorizzato per usi diversi autorizzato con Provvedimento n. 38221 del 22/06/2011 dalla Regione Puglia /Provincia di Lecce e rinnovata nel 2016 ai sensi della Legge Regionale 05-05-1999, n. 18. Atteso che come dichiarato dal Gestore *"La suddetta concessione ha validità 5 anni a partire dal 20/06/2016 e l'istanza di concessione per il relativo rinnovo è da presentarsi entro giugno 2021"* **e che allo stato non vi è alcuna evidenza dell'avvenuto rinnovo**, considerata la decorrenza dei termini, **si chiede di riscontrare nel merito e di presentare, quale integrazione, l'eventuale autorizzazione in corso di validità**. Si chiede inoltre di integrare la tabella 4.3 - *Monitoraggio e controllo risorse idriche* con ulteriori informazioni, come da schema esemplificativo di seguito riportato, precisando che tale modello dovrà essere utilizzato dal Gestore per la comunicazione annuale, in occasione della predisposizione del report sugli esiti del PMC, delle informazioni relative ai quantitativi di acqua consumata.

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo	Utilizzo (sanitario, industriale, etc.)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Report gestore

13

par. 4.2 Energia - si chiede di sostituire la Tab. 4.4 *Monitoraggio e controllo Energia*, relativa al monitoraggio dell'indicatore di prestazione su base annua KWh/tonnellate di rifiuto trattato, valutato anche nel successivo par. 5 (Indicatori di prestazione), con una tabella che riporti le seguenti informazioni relative al periodico controllo dei consumi energetici.

Energia consumata	Utenze	Reparto di utilizzo	Consumo	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Elettrica	Industriali			Lettura diretta del contatore o stima	Mensile	
Termica	Industriali Civili					

par. 6 Quadro sinottico controlli impianto

rispetto alle attività di controllo previste si chiede di:

- rettificare la frequenza di monitoraggio dello scarico al suolo per come precedentemente indicato al par. 2.3.1 *Acque reflue prodotte (bimensile)*;
- rettificare, per il controllo relativo alla "Produzione di rifiuti", le informazioni riportate nelle colonne "Modalità di monitoraggio" (formulari FIR) e "Frequenza Autocontrollo" (annuale) rendendole coerenti con quanto riportato al relativo par. 2.2.3 (controlli periodici almeno **trimestrali** con annotazioni sul Registro REG2_MOD8_PRO9.1.1);



- inserire il monitoraggio **biennale** del **Suolo**;
- inserire il monitoraggio del **Corpo idrico recettore** di cui al par. 2.3.2.

Gruppo di Lavoro

dott.ssa Gabriella Trevisi

dott. Ivan Polo

Il Dirigente

dott. geol. Oronzo SIMONE

Il Direttore UOC Servizio Territoriale *ad interim*

Dott.ssa Anna Maria D'AGNANO

Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.

Dott. Antonio D'ANGELA